CAMERA DEI DEPUTATI N. 451

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI e CAFARELLI

Presentata il 2 luglio 1987

Nuove norme in materia di esclusione dell'indennità di trasferta dalla retribuzione imponibile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fornisce i criteri per la determinazione della base imponibile da assumere per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con detto articolo, dopo un'ampia definizione della retribuzione imponibile (primo comma), con il secondo comma vengono tassativamente elencati i titoli che non concorrono, in tutto o in parte, nella determinazione della stessa.

Al punto 1) del citato secondo comma è indicata l'indennità di trasferta in cifra fissa che resta assoggettata a contribuzione soltanto nella misura del 50 per cento del suo ammontare.

In fase di concreta applicazione della norma è sorto notevole contenzioso sostenendosi:

da parte di singoli datori di lavoro e delle relative rappresentanze sindacali, la validità della norma anche per i dipendenti che percepiscono detta indennità in cifra fissa con carattere di continuità poiché costretti dalla tipicità dell'attività svolta ad operare permanentemente in località diversa da quella dove è ubicata l'azienda;

da parte degli Istituti previdenziali la non applicabilità della norma stessa alle fattispecie considerate data l'assorbente considerazione che per il personale assunto per prestare la propria opera continuativamente, in località svariate e diverse da quella in cui ha sede l'azienda, non si concretizza una trasferta vera e propria, presupponendo questa una limitazione nel tempo dello spostamento ed il rientro nella normale sede di lavoro.

La Corte di cassazione ha accolto la tesi degli Istituti previdenziali con ri-

petute sentenze, tra le quali quella a Sezioni unite del 22 novembre 1984, n. 3292.

Tale statuizione della Suprema Corte, che ha provocato forti preoccupazioni di ordine finanziario per le imprese che saranno costrette a notevoli esborsi per i conseguenti recuperi dei contributi e premi previdenziali, retroagenti al decennio utile e delle onerosissime sanzioni civili, amministrative e penali ora in vigore, impone un urgente ed approfondito riesame del problema.

Si fa, innanzitutto, notare che non sembra rispettata la *ratio* della norma in parola essendo la stessa chiaramente finalizzata a depurare, anche se in misura forfettaria, la retribuzione vera e propria dalle inevitabili maggiori spese che il lavoratore deve sopportare lavorando nei luoghi più disparati ed imprevedibili rispetto a quello sede dell'azienda, spese che si sommano a quelle normalmente sostenute dal proprio nucleo familiare.

In tale prospettiva va inoltre sottolineato che tale effetto negativo (maggiori spese rispetto a quelle normali del nucleo familiare) risulta ancor più accentuato per i lavoratori in trasferta continuativa non essendo questa limitata nel tempo.

È evidente che le suesposte considerazioni costituiscono il fondamento dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che, come è noto, ha risolto il problema in senso favorevole alle imprese di autotrasporto.

Da ciò discende che una mancata estensione a tutte le imprese della norma ora citata crea disparità di trattamento non accettabile alla luce della Costituzione e della sostanziale valutazione dell'emolumento in parola.

Per quanto sopra esposto, anche per assicurare una opportuna e necessaria uniformità di trattamento, si sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'indennità di trasferta spettante ai lavoratori, anche se corrisposta con carattere di continuità, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori.

2. La misura di detta quota non potrà essere maggiore di quella esente dalla imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni.